

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Illustriamo la disciplina di determinazione del reddito ed il regime contabile previsto per gli enti di tipo associativo – categoria nella quale rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Sotto il profilo fiscale gli enti si possono suddividere in enti commerciali ed enti non commerciali sulla base del tipo di attività esercitata.

Ente non commerciale: enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Vi è un meccanismo di controllo quantitativo annuale e l'ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, non perdono la qualifica di ente non commerciale anche se hanno entrate commerciali in misura prevalente rispetto alle entrate istituzionali (co. 11 art. 90 L. 289/2002).

Non costituiscono reddito imponibile le quote ed i contributi associativi (per l'associazione beneficiaria) ai sensi dell'art. 148, co. 1, DPR 917/1986.

L'art. 143, co. 3, DPR 917/1986 **esclude dal calcolo dell'IRES anche le attività di raccolte pubbliche di fondi occasionali e le attività svolte in base a convenzioni con enti pubblici.**

Gli enti non commerciali sono assoggettati, sia in ambito IRES che in ambito IVA, alla disciplina propria degli enti non commerciali ma fruiscono di un trattamento agevolato per quelle attività effettuate e rese nell'ambito dell'associazione sempre che sussistano determinate condizioni:

- si deve trattare di attività conformi ai fini istituzionali e a favore di soci e partecipanti a fronte di quote o contributi non commisurati a prestazioni e/o cessioni effettuate. Sono pertanto escluse da questo ambito le attività svolte nei confronti di persone non associate.
- corrispettivi specifici e quote supplementari a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi agli associati costituiscono redditi diversi o redditi d'impresa a seconda che si configurino come occasionali o come continuativi, eccezion fatta dei casi rientranti nella definizione di decommercializzazione generica o di decommercializzazione speciale.

Decommercializzazione generica: prestazioni di servizi rese conformemente alle finalità istituzionali dell'ente senza una organizzazione specifica e a fronte di un pagamento che non eccede i costi di diretta imputazione (art. 143 co. 1, DPR 917/1986). Si tratta di un'ipotesi ricorrente per tutti gli enti non commerciali e non solo per le associazioni.

Decommercializzazione speciale: per tutta una serie di associazioni indicate dall'art. 148, co. 3, DPR 917/1986, tra le quali rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, non vengono considerate commerciali tutta una serie di **attività svolte anche a fronte di corrispettivi specifici purché esse siano dirette ad associati e/o iscritti** o ad altre associazioni facenti parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, ai loro iscritti, e/o tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento. Rientrano in tale casistica anche le cessioni a terzi di pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati. Tali attività debbono però avere la caratteristica della coerenza con le finalità istituzionali.

Tale normativa di favore (decommercializzazione speciale) si applica solo a quegli enti associativi – che pur non essendo obbligatoriamente assoggettati – hanno aderito alle clausole previste dal D. Lgs. 460/1997 che prevede:

- la redazione degli statuti sotto forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- il divieto di distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve o capitale (fatti salvi gli obblighi di legge)
- l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di liquidazione ad associazioni od enti aventi analoga finalità come previsto dall'art. 3 co.190 L. 662/1996
- la disciplina uniforme del rapporto associativo
- l'obbligo di rendiconto economico-finanziario annuale
- la libera eleggibilità e principi di democrazia interna;
- l'intrasmissibilità delle quote.

La normativa non si applica su attività che vengono sempre considerate commerciali:

- la cessione di prodotti nuovi per la vendita;
- la pubblicità commerciale;
- la gestione degli spacci aziendali e delle mense
- la gestione di fiere di carattere commerciale
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- ecc. (per l'elenco completo si veda l'art. 148 co. 4 DPR 917/1996)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni sportive dilettantistiche, per la loro attività commerciale, possono optare per i seguenti regimi contabili:

- regime ordinario: per quelle associazioni con un limite di ricavo riferito all'anno precedente superiore a euro 309.874,14. obbligo della tenuta dei seguenti libri contabili: registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti, libro giornale, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili, scritture ausiliare di magazzino, libro paga e libro matricola (qualora l'associazione abbia dipendenti);
- regime semplificato: a tale regime possono optare le associazioni sportive che hanno registrato un ammontare di ricavi uguale o minore ad euro 309.874,14 nell'anno solare precedente (art. 18 del DPR 600/1973). obbligo della tenuta dei seguenti libri contabili: registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro dei corrispettivi, registro dei beni ammortizzabili, libro paga e libro matricola (qualora l'associazione abbia dipendenti);
- regime forfetario ex art. 145 DPR 917/1986: può essere utilizzato da tutti coloro che sono in regime di contabilità semplificata. In questo caso vengono applicati dei coefficienti di redditività ai ricavi determinati secondo le disposizioni del TUIR;
- regime forfetario ex L.398/1991: più complesso ed articolato merita un discorso a parte.

I.V.A.

Le associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle operazioni di natura commerciale, sono assoggettate ad IVA.

Sono escluse dal campo di applicabilità dell'IVA (cioè non si considerano operazioni di natura commerciale) le cessioni o le prestazioni conformi alle finalità istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche, rivolte agli associati anche se a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari. Tale agevolazione IVA si applica però solo a quelle associazioni che hanno recepito nel proprio statuto o atto costitutivo i seguenti contenuti statutari:

- divieto di distribuzione, anche in via indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, fatti salvi gli obblighi di legge.
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad associazione avente finalità analoga.
- disciplina uniforme del rapporto associativo.
- obbligo annuale di rendicontazione economico finanziaria e relativa approvazione secondo le disposizioni statutarie.
- libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle delibere e dei bilanci, criteri di ammissione e di esclusione degli associati.
- intrasmissibilità della quota.

Sono escluse da IVA e da ogni altro tributo, le raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate in occasioni di ricorrenze particolari o campagne di sensibilizzazione.

Le seguenti attività, invece, seppure in capo ad enti non commerciali sono comunque considerate imponibili e pertanto soggette ad imposizione IVA:

- le cessioni di nuovi prodotti destinati alla vendita, con esclusione delle pubblicazioni destinate prevalentemente agli associati;
- l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.
- gestione di fiere ed esposizioni di carattere commerciale;
- gestione dispacci aziendali, mense, bar;
- trasporto di persone, merci e deposito merci;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali o aeroportuali;
- pubblicità commerciale

Nel caso di svolgimento di operazioni fiscalmente commerciali l'associazione è soggetto passivo IVA ed è tenuto all'applicazione dell'imposta, e alle relative formalità contabili e fiscali.

La liquidazione ed il versamento dell'IVA vengono effettuati mensilmente. Le associazioni che invece non hanno superato l'anno precedente i limiti di ricavo stabiliti dalla legge hanno la facoltà di optare per la liquidazione ed il versamento trimestrale dell'IVA a fronte del versamento degli interessi maturati in via trimestrale fissato dalla norma.